

CAPITOLATO TECNICO-AMMINISTRATIVO

Affidamento dell'attività di Supporto ingegneristico per la predisposizione della documentazione tecnica richiesta dalla Decisione 2010/713/UE della commissione, nell'ambito della procedura di valutazione della conformità dei sottosistemi strutturali fissi.

Installazione nuovo Blocco Conta Assi (BCA) sulla linea Sassari-Alghero.

Procedura n. 30/2022

ART. 1 – PREMESSE

Il presente affidamento viene effettuato nell'ambito delle Aziende di consulenza che operano nel settore ferroviario.

Per quanto sopra, l'Operatore Economico è invitato a presentare la propria migliore offerta per l'affidamento dei servizi indicati al successivo articolo 2.

Come requisito di partecipazione il concorrente, in sede di offerta, dovrà dichiarare di aver svolto nell'ultimo quinquennio antecedente al presente invito, attività di supporto ad operatori ferroviari in relazione ai servizi indicati al successivo articolo 2 del presente Capitolato.

In particolare, il concorrente dovrà dichiarare di aver svolto - nell'ultimo quinquennio antecedente al presente invito - entrambe le seguenti attività di supporto agli operatori ferroviari nell'ambito dello svolgimento dei compiti ad essi assegnati con riferimento alla:

1. richiesta di rilascio di autorizzazioni di messa in servizio (AMIS) all'Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie e delle Infrastrutture Stradali e Autostradali di Valutazione per aziende operanti nelle ferrovie isolate e interconnesse;
2. gestione del rischio a seguito di modifiche tecniche al sistema ferroviario di ARST applicando la metodologia regolamento di esecuzione (UE) n. 402/2013.

Inoltre, il concorrente dovrà dichiarare l'elenco di detti servizi svolti con il dettaglio delle seguenti informazioni:

- Committente
- Oggetto della consulenza
- Importo dell'affidamento
- Periodo di esecuzione della consulenza

Qualora la posizione di migliore offerente risultasse verificata per più concorrenti, sarà preferito l'operatore economico che dimostri di aver effettuato i servizi sopraindicati per un maggiore importo totale, calcolato come somma dei singoli servizi svolti.

ART. 2 – OGGETTO – DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ

Indipendentemente dal fatto che sia richiesta o meno una nuova autorizzazione, ogni modifica ad un sottosistema strutturale deve sempre essere accompagnata dalla redazione di un certificato di verifica e da una dichiarazione di verifica validi e aggiornati. Pertanto ARST, a seguito della modifica al sottosistema strutturale fisso Controllo Comando e Segnalamento di Terra consistente nell' "Installazione del nuovo Blocco Conta Assi (BCA) sulla linea Sassari-Alghero", ha la responsabilità di dichiarare la conformità dello stesso ai requisiti della pertinente legislazione vigente stabilita dall'ANSFISA, sulla base del certificato rilasciato dall'Organismo Indipendente Ferroviario OIF.

Nell'ambito sopra descritto, le attività richieste sono:

- a) Supporto nella scelta della procedura (moduli) definite dalla Decisione 2010/713/UE e/o dalle Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario da adottare per lo svolgimento della procedura di Verifica;
- b) Preparazione di tutta la documentazione tecnica richiesta dalla Decisione 2010/713/UE del 9 novembre 2010, sulla base del modulo scelto, da mettere a disposizione dell'Organismo

- Indipendente Ferroviario per lo svolgimento dell'attività di valutazione della conformità del sottosistema interessato all'intervento;
- c) Supporto competente al Proponente ARST al fine di predisporre la documentazione prevista dal Regolamento (UE) n. 402/2013 e dalle linee guida ANSF "Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi)," Linee guida per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013" per la gestione della modifica tecnica del sottosistema strutturale fisso Controllo Comando e Segnalamento a Terra del Documento di Valutazione dei Rischi relativo alla modifica;
 - d) Nomina – con oneri a carico dell'azienda affidataria del servizio - di un Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) tra quelli riconosciuti da ANSFISA ai sensi delle Linee Guida per il riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari per la valutazione della conformità del sottosistema sulla base di norme nazionali non soggette a notifica applicabili;
 - e) Individuazione, all'interno dell'azienda affidataria del servizio di una risorsa che possa ricoprire il ruolo di Authorization Manager che cura i rapporti tra ARST e l'OIF per lo scambio di documentazione e informazioni necessarie allo svolgimento delle proprie attività.

Per quanto in premessa, al fine dello svolgimento delle prestazioni richieste ARST fornirà:

- a) Documento tecnica relativa all'intervento in oggetto;
- b) Documentazione inerente il processo di valutazione di incidenza e rilevanza della modifica;
- c) Procedura SGS ARST riguardante la "Gestione delle Modifiche".

ART. 3 – AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo presunto stimato per le prestazioni oggetto del presente appalto ammonta complessivamente a **€ 15.000,00** (euro quindicimila/00), al netto di IVA.

Il ribasso offerto dovrà essere unico.

ART. 4 – TERMINI DI CONSEGNA DEGLI ELABORATI

Gli elaborati (relazioni) relativi alle attività indicate al precedente articolo 2 dovranno essere consegnati entro **45 (quarantacinque) giorni** naturali e consecutivi.

ART. 5 – NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti, in particolare:

- Regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione, del 30 aprile 2013, relativo al metodo comune di sicurezza per la determinazione e valutazione dei rischi e che abroga il regolamento (CE) n. 352/2009, e s.m.i.;
- Decreto ANSF n. 1/2019 del 19/04/2019 " Norme tecniche e standard di sicurezza applicabili alle reti funzionalmente isolate dal resto del sistema ferroviario nonché ai gestori del servizio che operano su tali reti ";
- Decreto ANSF n. 2/2019 del 18/06/2019 "Attribuzione temporanea delle funzioni di Organismo Indipendente Ferroviario (OIF) di cui all'art. 3, lettera rr), del decreto legislativo 14 maggio 2019 n. 50, di recepimento della direttiva (UE) 2016/798 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11/05/2016 sulla sicurezza delle ferrovie (rifusione)";
- Linee Guida del 27/04/2020 (Modifiche ai sottosistemi strutturali di terra (impianti fissi). Linee guida per l'applicazione del Regolamento (UE) n. 402/2013 della Commissione del 30 aprile 2013;
- Linee guida per il rilascio delle autorizzazioni relative a veicoli, tipi di veicolo, sottosistemi strutturali e applicazioni generiche, rev. 1 del 24.07.2020;
- Linee guida prot. n.14771 del 01.10.2020 (Linee guida per il riconoscimento degli Organismi Indipendenti Ferroviari (OIF);
- D.Lgs 50/2019.

Ed inoltre,

- D.Lgs n. 50 del 18 aprile 2016 e s.m.i.

- D.P.R. n. 207 del 5 ottobre 2010 – Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE", per gli articoli ancora in vigore.
- D. Lgs n. 81 del 9 aprile 2008 – Attuazione dell'articolo 1 della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

ART. 6 - SICUREZZA

Le prestazioni appaltate devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. Il Professionista, pertanto, è obbligato ad osservare e far osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente D. Lgs 9 Aprile 2008, n. 81.

Trattandosi di servizi di natura intellettuale, a norma dell'art. 26, comma 3-bis, di tale decreto, non è necessaria la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza).

ART. 7 – PARTICOLARI VINCOLI NELLA CONDOTTA DELLE PRESTAZIONI

Tutti gli oneri derivanti dai vincoli precisati nella documentazione d'appalto si intendono compresi e compensati nel prezzo d'appalto.

Si ritengono comprese nel servizio tutti gli oneri derivanti da trasferimenti, spese di vitto e alloggio del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni, ed ogni altra spesa tecnica non esplicitamente indicata a carico della stazione appaltante.

ARST S.p.A. si riserva in ogni momento di dare disposizioni volte a garantire comunque la regolarità e la sicurezza dell'esercizio.

Per le attività la cui esecuzione richieda l'interruzione della linea ferroviaria, ARST S.p.A. concederà tutte le interruzioni valutate occorrenti, da concordarsi, comunque, di volta in volta, anche per la necessaria e preventiva informazione all'utenza, nonché per gli eventuali provvedimenti del caso.

ART. 8 - PENALI

In caso di mancato rispetto anche di uno solo dei termini di ultimazione sarà applicata una penale, conteggiata a far data dal termine prefissato per l'applicazione della stessa, pari all'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell'ultimazione.

L'applicazione di detta penale, salvo il maggior danno, non esclude la facoltà di ARST di risolvere in qualsiasi momento il contratto nel caso in cui i ritardi accumulati possano, ad insindacabile giudizio di ARST medesima, compromettere la tempestiva e regolare ultimazione delle prestazioni.

ART. 9 – PAGAMENTI – FATTURAZIONE

Il pagamento delle prestazioni avverrà al completamento, con esito positivo, di ciascuna delle prestazioni indicate al precedente articolo 4.

L'emissione della relativa fattura – intestata a ARST S.p.A. P.I. 00145190922, via Posada 8/10, 09122 Cagliari – potrà avvenire solo previo rilascio di apposita certificazione da parte del Responsabile del Procedimento che attesti la regolare esecuzione delle prestazioni svolte.

Il pagamento sarà effettuato a 30 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario sul conto corrente indicato dall'Aggiudicatario ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione da parte dell'Appaltatore o all'acquisizione diretta da parte di ARST, del DURC (documento unico di regolarità contributiva).

Per pagamenti superiori a € 5.000,00, in applicazione di quanto disposto dall'articolo 48 bis del D.P.R. n° 602/1973 ("*... obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento ...*"), ARST provvederà ai relativi controlli secondo le disposizioni vigenti.

Non sarà riconosciuto alcun interesse per eventuali sospensioni dei pagamenti dovute all'applicazione della

disposizione sopra indicata.

Ai sensi della legge n. 96/2017, si comunica che dal 01/07/2017 tutte le fatture emesse per i servizi e le forniture resi ad ARST S.p.A., dovranno riportare la dicitura SCISSIONE DEI PAGAMENTI art. 17-ter D.P.R. n. 633/72.

ARST S.p.A. corrisponderà il solo imponibile e provvederà a versare direttamente all'Erario l'importo dell'Iva esposto in fattura secondo le disposizioni legislative in vigore.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica vi comunichiamo il nostro indirizzo telematico da indicare in fattura:

RAGIONE SOCIALE: ARST s.p.a. - PARTITA IVA: 00145190922 - PEC: arst.fei@pec.it

CODICE DESTINATARIO SDI: 0000000

È inoltre necessario, al fine del pagamento, indicare, nella stessa fattura, il CIG della procedura e il numero di ordine SAP che sarà comunicato dal Responsabile del Contratto.

ART. 10 – OBBLIGHI DELL’AFFIDATARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ

Ai sensi del comma 7, dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari è fatto obbligo all’Affidatario di utilizzare un conto corrente bancario o postale “dedicato”, anche non in via esclusiva, alle prestazioni oggetto del presente capitolato. L’Affidatario dovrà dichiarare gli estremi identificativi (IBAN) del conto corrente bancario dedicato, presso il quale accreditare il corrispettivo e la persona delegata ad operare sullo stesso.

Ai sensi del comma 9 bis, dell’art. 3 della Legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente affidamento costituisce causa di risoluzione.

ART. 11 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

L’ARST ha diritto, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto nel caso in cui l’Affidatario del servizio:

- incorra in gravi inadempienze agli obblighi contrattuali assunti o in frequenti irregolarità nell’esecuzione delle prestazioni;
- in ogni caso di grave inadempienza alle prescrizioni contrattuali e normative.

La risoluzione si verifica di diritto, mediante unilaterale dichiarazione di ARST, trasmessa con lettera Raccomandata A.R.

In ogni caso resta fermo il diritto per l’ARST al risarcimento dei danni subiti per effetto della risoluzione della presente convenzione.

ART. 12 – CONTROVERSIE

La definizione delle controversie, quale che sia la loro natura, sarà devoluta al Giudice Ordinario. Il Foro competente sarà quello di Cagliari.

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 del c.c. il sottoscritto dichiara di approvare specificatamente, previa attenta e particolareggiata lettura, i sotto elencati articoli della presente Capitolato:

4. Termini di consegna degli elaborati
8. Penali
9. Pagamenti
11. Risoluzione
12. Controversie